



COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:

ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici**, addì **venticinque**, del mese di **luglio**, alle ore **21.00** nella Sala della Villa Aliverti, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

		Presente Apertura Seduta	Assente Apertura Seduta	Presente corrente punto ODG	Assente corrente punto ODG
1	BAROFFIO ENRICO	Consigliere		X	
2	GAMBARINI SERGIO	Consigliere		X	
3	CHIURATO LORIS	Consigliere		X	
4	TIZZI SILVIO	Consigliere		X	
5	BIANCHI LUISA	Consigliere		X	
6	GAMBARINI FABIO	Consigliere		X	
7	MACCHI LEOPOLDO	Consigliere		X	
8	FACOLTOSI ADRIANO	Consigliere		X	
9	CARNELLI ANGELO	Consigliere		X	
10	CAPOZZA FRANCESCO	Consigliere		X	
11	SONZINI GIOVANNI	Consigliere		X	
12	PASELLA MARIA RITA	Consigliere		X	
13	BATTISTELLA LUCIANO	Consigliere	X		X
14	VALLINO ANDREA	Consigliere	X		X
15	BARBESINO GIOVANNI	Consigliere		X	X
16	DE MICHELI ANTONELLA	Consigliere			X
17	ORLANDINO VINCENZO	Consigliere		X	
		15	2	13	4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Margherita Taldone, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

(Per quanto riguarda gli interventi dei Consiglieri comunali si rimanda alla trascrizione della registrazione).

Oggetto: Aliquota imposta municipale propria (IMU) anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio;

Richiamata la propria deliberazione CC n. 17 del 30 giugno 2012 ad oggetto: "Aliquota imposta municipale propria (IMU) anno 2012";

Visto l'art. 13, del D.L. 201/2011, e s.m.i., che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 in quanto compatibili e la Circolare n. 3, del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di "Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti.";

Tenuto conto che l'art. 13, citato:

- fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni con delibera del Consiglio Comunale possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali (comma 6);
- dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali (comma 7);
- dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino allo 0,1 per cento (comma 8);
- dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400 (comma 10);

Tenuto conto, inoltre, che l'art. 1, comma 380 della L. 228/2012, lettere f) e g), prevede:

- "E' riservato allo Stato il gettito di Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del citato D.L. n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13";
- "I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuale l'aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del decreto Legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 citato, i comuni possono tra gli altri:

- comma 9, "I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di ... immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società";
- comma 10, "... considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

- comma 10, “... considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.”;

Preso atto che ai sensi dell'art. 13, citato:

- comma 6, le aliquote sono modificate in aumento o in diminuzione con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997;
- comma 15, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Valutato che per l'anno 2013:

- l'importo del gettito IMU stimato dal Dipartimento delle finanze per il comune di Veduggio, comprensivo della quota derivante dalla diversa distribuzione del gettito prevista dall'art. 1, comma 380 della L. 228/2012, ammonta a complessivi € 943.729,00 pari a:
 - € 242.323,00 per abitazione principale
 - € 683.230,00 per altri immobili
 - € 18.176,00 diversa distribuzione fabbricati D
 - € 943.729,00 totale;
- è opportuno mantenere le aliquote di base stabilite dalla legislazione nazionale confermando le agevolazioni per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti; cittadini italiani non residenti; immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 23 dicembre 2006, n. 296, che prevede “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. (omissis).”;
- il comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, aggiunto dalla legge di conversione 6 giugno 2013 n. 64, che ha previsto il differimento al 30 settembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Acquisito il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto comunale

Con la seguente votazione espressa in forma palese

Presenti:	13		Favorevoli:	12	
Assenti:	4	(Battistella-Vallino- De Micheli-Barbesino)	Contrari:	1	(Orlandino)
Votanti:	13		Astenuti:	0	

D E L I B E R A

per quanto esposto in narrativa:

- con effetto dal 1 gennaio 2013 sono stabilite, ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 446/1997, le seguenti disposizioni in materia di imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito, e s.m.i.:

a) ALIQUOTE

- 0,76 per cento aliquota di base dell'imposta (art. 13, c. 6)
- 0,4 per cento aliquota abitazione principale e relative pertinenze (art. 13, c. 7)
- 0,2 per cento aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, c. 8)
- 0,76 per cento aliquota immobili fattispecie art. 13, comma 9
- 0,4 per cento aliquota immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari con l'avvertenza che non possono beneficiare della maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche e che per tale fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta a favore dello Stato (art. 13, c. 9 e paragrafo 6.3 Circolare 3/2012);
- 0,76 per cento aliquota immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

b) DETRAZIONE

- euro 200,00.= detrazione abitazione principale e relative pertinenze (art. 13, c. 10)

c) AGEVOLAZIONI

- 1) Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti (art. 13, c. 10)
E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- 2) Cittadini italiani non residenti (art. 13, c. 10)
E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

d) NORME A CARATTERE REGOLAMENTARE

- 1) Tasso interesse annuo (art. 1, comma 165, Legge 296/2006)
Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.
- 2) Compensazione credito d'imposta (art. 1, comma 167, Legge 296/2006)
Su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, le somme liquidate dal comune a titolo di imposta versata e non dovuta, comprensive degli interessi, sono compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.
- 3) Versamenti e rimborsi di importo minimo (art. 1, comma 168, Legge 296/2006)
L'imposta non è versata e non è rimborsata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

- di procedere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, e s.m.i., all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data di esecutività, anche ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa in forma palese

Presenti:	13		Favorevoli:	12	
Assenti:	4	(Battistella-Vallino- De Micheli-Barbesino)	Contrari:	0	
Votanti:	12		Astenuti:	1	(Orlandino)

D E L I B E R A

1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERI DI COMPETENZA

Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Fto DONNARUMMA CARMELA

Visto di conformità all'ordinamento giuridico

Ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente delibera risulta essere conforme all'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d'ordine dell'albo pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il
- Si certifica che la presente deliberazione in data**25/07/2013**..... è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE